

ramente. Qualunque determinazione dovrebbe quindi essere sottoposta preventivamente alle Autorità di vigilanza.

Il Consigliere Grassi dichiara di aver ascoltato con molta attenzione le varie tesi ed esprime l'avviso che non si debba prendere un provvedimento che possa influire sulla decisione del magistrato, essendo pendente un procedimento penale. Non intende con questo negare un eventuale diritto dell'ex Direttore generale, ma nelle presenti circostanze pensa che non potremmo che differire la soluzione.

Il Consigliere Della Chiesa rileva la particolare posizione dell'ex Direttore generale. Se il danno arrecato dal Puggiani non fosse ipotetico, ma reale, crede che non si sarebbe dubbio che l'Istituto avrebbe diritto a rivalersi. Ci troviamo però nella condizione di dover conoscere se questo danno c'è stato. Ci dovremmo allora attenere alla tesi di non corrispondere indennizzi. Resta tuttavia il motivo umano, che non potrebbe essere ignorato. Non sa se sia il caso di studiare la corresponsione di un assegno vitalizio, ma se questo non è ammesso si potrebbe concedere solo quella parte della pensione che è insequestrabile, trattando tutto quanto è consentito trattenerlo. Gli sembrerebbe imprudente, oltreché inumano, porsi su una posizione di negativa e non vede perché l'Istituto possa arrogarsi